

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

ha emesso la seguente decisione nel procedimento n. 03/2018 nei confronti di **ROTUNNO CARLO**.

In seguito alla trasmissione, in data 19 Aprile 2018 da parte della Presidenza Federale della segnalazione della sig.ra Maria Cristina Angelini Buitoni, datata 17 aprile 2018, membro di giuria dei Campionati Italiani Senior 2018, avente ad oggetto il comportamento del sig. ROTUNNO, speaker di gara, il quale, in data 14 aprile 2018, si sarebbe rivolto a tutta la giuria, prima, e, successivamente, alla stessa denunciante, in maniera maleducata, arrogante e offensiva, veniva aperto procedimento disciplinare a carico del predetto tesserato.

In particolare, la denunciante riportava le seguenti espressioni come pronunciate dal Rotunno nei confronti della giuria : << *toglierci di culo*>> che stavano a << *riscaldare i sederi*>> che << *rompevano il ca..o*>>, il tutto urlando con la finestra aperta verso il campo gara.

La denunciante aggiungeva di averlo invitato a moderare i termini, tuttavia il medesimo avrebbe continuato con lo stesso tono, rivolgendosi direttamente alla denunciante.

Successivamente all'invio da parte del tesserato Rotunno di memorie difensive nei termini concessi con apposito provvedimento di questo GSN, veniva disposta l'audizione della denunciante, con rinvio della data della pronuncia al 28 maggio 2018, ciò in quanto nelle predette memorie vi era la rappresentazione di fatti immediatamente successivi agli eventi dei quali nella denuncia non era stata data contezza.

In data 17 maggio 2018 la sig.ra Buitoni veniva ascoltata in sede di audizione GSN e il verbale inviato all'incolpato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti rappresentati nella denuncia della sig.ra Angelini Buitoni non sono stati contestati dal Rotunno nella propria memoria difensiva, il quale afferma che << *corrispondono assolutamente alla realtà*>>, pertanto si



devono considerare come pacifici e svoltisi esattamente come illustrati nella denuncia.

E' chiaro ed evidente, quindi, che il sig. Rotunno abbia tenuto un comportamento disciplinarmente rilevante, ledendo l'onorabilità e la reputazione della Giuria del Concorso Ippico durante il quale egli stesso svolgeva un ruolo di primaria importanza, essendone lo speaker ufficiale, violando l'art. 1 commi 1 e 2 lett d) del Regolamento di Giustizia Fise, l'art. 10 dello Statuto Fise e gli artt. 1,2 e 7 del Codice Di Comportamento Sportivo Coni, ovvero violando i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e federale.

Ciò che interessa, tuttavia, a parere di questo Giudice, è, da un lato, la rilevanza della manifestazione sportiva durante la quale tale comportamento è stato posto in essere, il ruolo della persona che ha proferito le offese, la gravità, il grado di lesività e aggressione verbale che le offese proferite hanno integrato, nonché il comportamento tenuto successivamente dal soggetto che ha commesso l'illecito e l'assenza di note caratteriali rilevanti e/o di precedenti.

Sotto tale aspetto è stato significativo il contenuto delle memorie difensive del sig. Rotunno il quale, da un lato, ha descritto il suo stato emotivo nel frangente, per giustificare l'eccesso verbale avuto nei confronti della giuria, dall'altro, ha ammesso di essersi nell'immediatezza pentito del comportamento tenuto e di avere tentato in tutti i modi, anche per il tramite di altre persone presenti, che conoscevano sia lui che la sig.ra Angelini Buitoni, di porgere le sue scuse alla sig.ra Angelini Buitoni.

L'audizione disposta da questo Giudice è stata finalizzata all'accertamento della veridicità di tali circostanze, delle quali non si faceva menzione nella denuncia.

In effetti, la sig.ra Angelini Buitoni ha confermato di avere saputo che il sig Rotunno si era immediatamente pentito della "sfuriata" e che l'avrebbe cercata tramite alcune persone, fino ad averla incontrata personalmente e porto le sue scuse, che lei, nell'immediatezza, non si è sentita di accettare.



Ha anche riferito che nella sua carriera ultra ventennale come membro di Giuria ha incontrato diverse volte il sig Rotunno e che costui si è sempre comportato nella norma, per cui quanto accaduto avrebbe una valenza episodica per quanto la riguarda.

Ha, tuttavia, aggiunto che nel frangente lei si trovava in Giuria a riordinare le carte in attesa della premiazione e che regnava il più assoluto silenzio, pertanto non ha compreso cosa abbia potuto indurre il Rotunno a inveire con tale veemenza contro di lei e gli altri membri, in maniera, definita dalla denunciante, offensiva, come membro di giuria e come donna.

Si ritiene, quindi, che il ravvedimento del Rotunno non possa avere effetto esimente, né di attenuazione della responsabilità disciplinare, ma valga a dimostrare la episodicità dell'accaduto e la sensibilità sportiva del soggetto, che appare non avvezzo a eccessi di questo genere.

Nella commisurazione della sanzione si deve considerare che si trattava di una manifestazione di rilevanza nazionale, che, nell'occasione, il sig. Rotunno svolgeva un ruolo ufficiale come speaker e che le offese proferite rivestono un elevato grado di offensività e di veemenza.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga al tesserato **CARLO ROTUNNO** la sanzione della ammenda ai sensi dell'art 6 lettera c) per euro 1.000,00 (mille/00)

MANDA

Alla Segreteria OdG di comunicare il presente provvedimento al sig. **CARLO ROTUNNO** curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, lì 28 maggio 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò